

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

31.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 20 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIANTURCO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile (1924)	367
GENSI, <i>Relatore</i> — PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> — DI MARZIO, PRESIDENTE, PICONE, PIERANTONI, PACE NICOLA, BACCARI, MARIANI, FERME, CASICCIA, PETRONE, VECCHINI ALDO, CAPRINO.	

La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Foraboschi e Livoti. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bacci, Balletti, Candiani, Carli, Farinacci, Fodale, Gusatti Bonsembiante, Macarini Carmignani, Madia, Maggi Carlo Maria, Maranca, Panepinto, Romano Attilio e Scardia.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che intervengono alla riunione autorizzati dal Presidente della Camera a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali: Casiccia, Di Marzio, Pierantoni e Vecchini Aldo.

SALERNO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (1924)

CENSI, *Relatore*, nota che il disegno di legge che oggi viene sottoposto all'approvazione della Commissione è la naturale conseguenza della riforma dei Codici che entreranno in vigore nella Festa del Lavoro dell'anno ventesimo dell'Era fascista.

Esso rappresenta, per le categorie forensi, la integrazione della disciplina delle professioni intellettuali contenuta nel Libro del Lavoro del Codice civile ed il riconoscimento dei più alti compiti che il nuovo Codice di procedura civile attribuisce agli avvocati e ai procuratori. Le sue disposizioni, infatti, si sostituiscono a quelle contenute nel Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, armonizzandosi con quelle del nuovo Codice civile dirette a difendere la dignità della professione e nello stesso tempo a garantire gli interessi di coloro che si rivolgono ai prestatori d'opera intellettuale.

È noto, ormai, come il nuovo Codice di procedura, muovendo da una più alta concezione della funzione dello Stato nell'amministrazione della giustizia, ha profondamente mutato il sistema processuale affidando al giudice l'impulso per lo svolgimento della lite, una volta lasciato alla incontrollata libertà delle parti. Da ora in poi, le udienze non avranno più un contenuto formale che si esaurisce nel rinvio puro e semplice della causa o nello scambio di memorie difensive; in esse sarà ve-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ramente trattata la causa. Così che l'avvocato dovrà assistervi di persona per collaborare con il giudice alla istruzione del processo. L'opera dell'avvocato che, nel procedimento civile, consisteva più che altro nella redazione delle memorie difensive, ora, invece, con il principio della oralità decisamente affermato nella riforma processuale, diviene più viva ed è continua in tutte le fasi del processo.

Era necessario, pertanto, aggiornare le voci delle tariffe e le tariffe stesse, secondo le nuove forme di prestazione professionale in sede giudiziale.

Il riordinamento delle tariffe si estende anche ai diritti di procuratore, la cui disciplina risale al Regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774. Diritti che sono rimasti sempre inalterati nella loro impostazione, salvo alcuni ritocchi a percentuale, apportati in diminuzioni o in aumento in determinati periodi.

Come si legge nella relazione ministeriale, il disegno di legge, molto opportunamente, pone una disciplina unitaria nazionale tanto per i diritti di procuratore, che come si è visto l'avevano già avuta con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, quanto per gli onorari di avvocato, la cui fissazione, viceversa, era, sino ad oggi, demandata, provincia per provincia, ai Sindacati avvocati, i quali redigevano le tabelle in base ai criteri generali fissati nella legge forense. Ma per quanto i criteri base fossero gli stessi e le tabelle fossero soggette all'approvazione ministeriale, tra provincia e provincia si verificano spesso differenze notevoli e ingiustificabili. L'unificazione, quindi, è utile ed opportuna, tanto più se si considera che l'opera dell'avvocato non è legata alla circoscrizione di una sola Corte di appello, come avviene per il procuratore.

Naturalmente e sempre che non intervenga un nuovo provvedimento legislativo, la determinazione delle tariffe concernenti le prestazioni stragiudiziali rimane ancora alla competenza dei Sindacati provinciali degli avvocati.

Il disegno di legge che vuole tutelare la dignità del professionista nella fase più difficile e più delicata dei suoi rapporti con il cliente, fissa un principio nuovo che discende per un processo logico impeccabile dalla affermazione contenuta nell'articolo 2060 del Codice civile, secondo la quale « Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali », il principio, cioè, della inderogabilità delle tariffe e della nullità di ogni patto contrario.

Sarebbe forse opportuno precisare il significato della parola « patto » per sapere

in quale momento la nullità colpisce la pattuizione tra il professionista ed il cliente. Nessun dubbio che se tale patto è anteriore o avviene nel corso della prestazione, deve considerarsi nullo. Può, invece, sorgere il dubbio che l'accordo intervenuto al momento del pagamento, mediante una rinuncia parziale del professionista, possa ritenersi valido in quanto il concetto di patto si riferisce, generalmente, alla disciplina di rapporti continuativi, o che si esauriscono in un momento successivo.

Potrebbe, forse, essere utile, per maggior chiarezza, usare l'espressione « accordo », prescrivendo al professionista un termine per l'esercizio dell'azione diretta a ripetere le eventuali differenze. Si precisa così che anche la rinuncia del professionista non libera il cliente dal rispetto delle tariffe e, nello stesso tempo, si pone un limite nelle azioni relative, le quali, a distanza di tanto tempo, quale potrebbe essere quello rappresentato dal periodo necessario alla prescrizione, potrebbero essere ingiustificate e mettere il cliente in condizioni di non potersi difendere.

D'altra parte, occorre osservare, sempre seguendo il criterio dell'analogia con la disciplina dei rapporti di lavoro, che l'articolo 2413 commina un termine di decadenza di tre mesi per impugnare le transazioni e le rinunce avvenute in deroga alla legge e alle norme corporative.

Il disegno di legge regola, poi, con particolare cura, i diversi casi che possono verificarsi nelle prestazioni professionali con riferimento sia alla importanza e alla durata di esse, sia al valore della causa. Notevole è il principio per il quale la valutazione degli onorari in caso di conciliazione non può mai essere inferiore al minimo degli onorari previsti dalla tabella per la trattazione della causa. Esso rappresenta un giusto riconoscimento del valore dell'opera del professionista e della sua utilità a favore del cliente, quando sia diretta a raggiungere una conciliazione che può avere effetti rilevanti per il cliente non solo per l'immediata definizione della lite, ma anche per i suoi rapporti futuri con la controparte.

Così pure sono esattamente regolate, ai fini dell'applicazione delle tariffe, le inevitabili interferenze tra la professione di avvocato e quella di procuratore.

Vi sono alcuni punti che, a suo avviso, dovrebbero essere chiariti e che indicherà in modo scheletrico. Mentre all'articolo 15 è detto che gli onorari e diritti di procuratore sono sempre dovuti dal cliente anche se il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

giudice non li ha posti a carico del soccombente, la stessa norma non è stabilita per gli avvocati, nel titolo primo del disegno di legge. Questa omissione potrebbe indurre a pensare che la disposizione non si applica per gli avvocati.

Per le cause in materia corporativa, infine, l'articolo 449 del Codice di procedura civile stabilisce che quando il valore è inferiore alle lire 2000 non si fa luogo alla liquidazione degli onorari a carico del soccombente. Poichè il disegno di legge che si sta esaminando non detta alcuna disposizione particolare, si potrebbe pensare che gli onorari di avvocato non siano dovuti neppure dal cliente.

Ritiene che il dubbio debba essere risolto nel senso che gli onorari siano dovuti dal cliente, ma non può fare a meno di far rilevare la gravità di questa conclusione, la quale infirma la inderogabilità dei diritti dei prestatori d'opera che siano costretti a ricorrere al magistrato. Essi, infatti, dopo aver convenuto il datore di lavoro in sede giudiziaria per il rispetto dei loro diritti, sono costretti per versare l'onorario al proprio legale, a sacrificare una parte delle loro spettanze, forse superiore a quella differenza che era contestata dal convenuto. Ha detto forse superiore, perchè mentre con l'articolo 9 si è provveduto a ricondurre gli onorari dovuti per le cause in materia corporativa trattate in appello dinanzi la Magistratura del Lavoro, entro i limiti di quelli dovuti per le cause trattate in Tribunale, quando la sentenza impugnata provenga dal Pretore, non vi è una disposizione analoga per le cause in materia corporativa di valore sino a lire 1000, che, secondo le norme ordinarie, dovrebbero rientrare nella competenza del Giudice conciliatore.

Queste sue osservazioni mettono in rilievo il divario che si determina tra le disposizioni del Codice di procedura civile, quelle del disegno di legge che si sta discutendo e la tendenza manifestata da tempo di impedire che le cause del lavoro siano sottratte ai liberi professionisti. È chiaro, infatti, che un lavoratore, per una causa di lavoro trattata dinanzi il Pretore e che abbia un valore non superiore alle lire 1000 non potrà mai pagare un onorario di lire 400, previsto come minimo dalla tabella.

Il disegno di legge, infine, istituisce un procedimento di assoluta semplicità e rapidità per la liquidazione degli onorari spettanti al professionista e per dirimere le eventuali opposizioni dei clienti. Le opposizioni sono, infatti, decise dal magistrato con ordinanza non impugnabile. Questo procedimento è in per-

fetta armonia con il rispetto dovuto alle professioni forensi ed elimina le incresciose situazioni, purtroppo non rare, nelle quali viene a trovarsi il professionista, che dopo aver difeso gli interessi del cliente, deve difendere i propri contro di lui, a traverso una serie di opposizioni e di gravami defaticanti.

Pertanto, nel mentre raccomanda al Governo di voler tenere conto delle osservazioni che ha esposto, propone alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ricorda che il primo progetto di questo disegno di legge, formulato da apposita Commissione ministeriale con la collaborazione del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, contemplava, oltre che la disciplina degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore in materia giudiziale civile, anche la disciplina degli onorari nella materia stragiudiziale e in quella penale, risolvendo quindi in modo integrale il problema della liquidazione degli onorari per ogni ramo dell'attività professionale forense.

Quel primo schema fu trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia ai Ministeri con i quali doveva agire di concerto, cioè quelli delle finanze e delle corporazioni, e fu interpellato in proposito anche il Partito. Senonchè i Ministeri suddetti e il Partito hanno rilevato che il disegno di legge, così come era stato formulato, poteva violare il blocco dei prezzi ed hanno chiesto che la materia disciplinata dal disegno di legge venisse limitata alle innovazioni rese necessarie dalla imminente attuazione del nuovo Codice di procedura civile.

In conseguenza di ciò si è venuta a creare indubbiamente una certa disarmonia, perchè mentre per la materia giudiziale civile vi sarà una tariffa a carattere nazionale, per la materia stragiudiziale e per quella penale continueranno a rimanere in vigore, fino a che non sarà possibile affrontare di nuovo il problema per risolverlo integralmente, le singole tariffe dei Sindacati provinciali degli avvocati e procuratori. Allo stato delle cose, di fronte alla necessità di mantenere fermo quello che è in questo momento un principio di carattere inderogabile e che risponde a necessità di ordine superiore che nessuno disconosce o pensa di discutere, quello del blocco dei prezzi, la soluzione alla quale si è addivenuti era la sola possibile.

Anche sul disegno di legge quale viene oggi presentato, il Ministero delle finanze e quello delle corporazioni, e in una prima fase anche il Partito, avevano fatto delle osservazioni, ritenendo che, nel loro complesso, le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

retribuzioni riconosciute agli avvocati e ai procuratori segnassero un aumento delle retribuzioni. Ma in un esame più approfondito, che è stato fatto innanzitutto in sede corporativa dall'apposito Comitato delle professioni e delle arti, e successivamente per i rapporti intercorsi fra i vari Ministeri e il Partito, si è potuto accertare quella che è la realtà delle cose, cioè che non vi è violazione del blocco dei prezzi, perchè le differenze di tariffa portate dalle tabelle non sono che la conseguenza della diversa struttura del processo civile che non consente di poter fare utilmente un raffronto tra le vecchie tariffe e le nuove. Le prestazioni dei difensori essendo essenzialmente diverse nel nuovo processo civile rispetto al Codice del 1865, le vecchie tabelle e i compensi in esse preveduti non possono trovare applicazione.

Ogni raffronto era dunque impossibile e lo diventava sempre più, tenendo conto dei riflessi di carattere negativo sui compensi dei difensori derivanti dalla eliminazione delle sentenze interlocutorie, dei plurimi giudizi di rinvio e delle sentenze in materia d'esecuzione, per cui gli avvocati vengono ad avere minore possibilità di liquidazione di parcelle. Da ciò la necessità di elevare, nei limiti del giusto, quella che è l'unica liquidazione che oggi il professionista viene ad avere, per ogni grado di giurisdizione, in luogo delle plurime liquidazioni che poteva avere in passato. Di tutto questo si sono resi conto i vari Ministeri, e soprattutto, in ultima e definitiva sede, il Duce, al quale il disegno di legge è stato personalmente sottoposto dal Ministro Guardasigilli.

Si dichiara pronto ad ascoltare tutte le osservazioni e proposte che i componenti la Commissione vorranno avanzare. Pensa però che, nel suo complesso, il disegno di legge risponda a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione della giustizia, preminenti su tutte le altre, e alle giuste esigenze dei professionisti.

Prega il camerata Censi, che ha fatto una relazione veramente esauriente ed ammirevole, di volere formulare proposte concrete, che egli esaminerà, valendosi della collaborazione della Commissione.

DI MARZIO ringrazia, a nome della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, il Ministro Guardasigilli e il Ministro delle corporazioni per la presentazione di questo disegno di legge la cui applicazione coinciderà con quella dei nuovi Codici mussoliniani che da domani, 21 aprile, darà inizio ad una nuova vita per la civiltà italiana.

Ringrazia pure l'Eccellenza Putzolu per la cordiale collaborazione offerta. Deve dire che è rimasto piuttosto impressionato nel sentire parlare di blocco dei prezzi in relazione alle tariffe degli avvocati e procuratori, la cui revisione si rendeva indispensabile in vista dell'adeguamento alle nuove prestazioni professionali richieste dal Codice di procedura civile di imminente attuazione.

Il Ministro Guardasigilli ha saputo superare questi ostacoli, e gli avvocati italiani gli sono molto grati per la tenacia con cui ha sostenuto la necessità di una immediata revisione delle loro tariffe professionali.

Gli avvocati italiani hanno accolto con il massimo favore il principio nuovo del carattere unitario dato alla tariffa degli onorari, in analogia al sistema già in atto per i diritti dei procuratori. Ugualmente dicasi per la disposizione dell'articolo 23 che stabilisce l'inderogabilità del minimo delle prestazioni. La Confederazione dei professionisti e degli artisti si è sempre battuta per questo principio, perchè le tariffe professionali avessero un valore reale, affinché non fosse consentito di discuterne al primo arrivato. Il principio sancito dall'articolo 23 è quindi una conquista di carattere sociale che la Confederazione si augura possa venire riconosciuto anche per tutte le altre attività professionali.

PRESIDENTE è certo di interpretare il pensiero ed i sentimenti della Commissione rivolgendo un vivissimo ringraziamento all'Eccellenza Grandi per tutto quanto ha fatto per la riforma dei Codici e per il suo autorevole intervento nella questione dell'adeguamento dei compensi degli avvocati e dei procuratori alle diverse prestazioni che saranno loro richieste dal nuovo processo civile.

È pure certo di interpretare i sentimenti della Commissione estendendo il ringraziamento all'Eccellenza Putzolu, valoroso ed apprezzato collaboratore del Ministro Guardasigilli.

Si rende conto dei sentimenti che hanno animato le dichiarazioni del camerata Di Marzio e si dichiara lieto della accoglienza che la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha fatto al disegno di legge.

PICONE aggiunge che gli avvocati italiani sono particolarmente grati al Ministro Guardasigilli e al Sottosegretario di Stato Putzolu per la presentazione di questo disegno di legge nel quale essi vedono la valorizzazione delle loro prestazioni professionali ed il riconoscimento dei più sani e sacrosanti valori spiri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tuali della attività forense, volta soprattutto al raggiungimento degli altissimi fini della giustizia.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

PIERANTONI chiede, a proposito dell'articolo 1, che parla di onorari dovuti in materia civile ed equiparata, che sia chiarita la portata della parola « equiparata ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*, fa notare che la spiegazione è data dalla tabella A, paragrafo 5 e dalla tabella B, paragrafo 1. Il paragrafo 5 della tabella A parifica, agli effetti della liquidazione degli onorari, la Corte di cassazione alle altre magistrature superiori, quali il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche e la Commissione centrale delle imposte. Il paragrafo 1 della tabella B, parifica, agli effetti della liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, i processi di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte d'appello, i procedimenti innanzi ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali.

Osserva che quando si parla di autorità equiparate si vuole esprimere un concetto i cui precisi limiti sono stabiliti dal disegno di legge. La parificazione opera cioè soltanto nell'ambito della materia regolata dal disegno di legge e nei modi, nei termini e nei limiti precisati dalle tabelle allegate. Non era opportuno evidentemente, dacchè si regolava la materia civile totalitariamente per tutto il Regno, con tabelle nazionali, lasciar fuori da tale regolamento la liquidazione degli onorari e dei diritti davanti a queste altre magistrature le quali, per la loro struttura funzionale, presentano caratteri di analogia con il processo civile. Quella disarmonia che si è lamentata per la mancata inclusione delle tariffe per le prestazioni in materia stragiudiziale e penale verrebbe ad essere più grave se si escludesse la disciplina relativa alla liquidazione degli onorari davanti a queste magistrature affini sotto questo aspetto alla magistratura civile. L'equiparazione è volta a tutelare gli interessi professionali, in vista anche della pratica, ormai consuetudinaria, di provvedere alla liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore in questi giudizi con criteri analoghi a quelli che si seguono nella materia giudiziale civile.

PIERANTONI fa presente che, ad esempio, vi è a Roma un collegio speciale per gli espropri, per i contributi di miglioria, per le vertenze derivanti dall'applicazione del piano

regolatore. Chiede se anche questo collegio debba considerarsi equiparato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, trova che non vi può essere nessun dubbio a questo riguardo, in quanto all'articolo 10 si parla di « cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili », facendo riferimento alle voci della tabella che liquida i relativi onorari. La parola « simili » comprende evidentemente anche il collegio ricordato dal camerata Pierantoni.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1.

(È approvato).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene opportuno di aggiungere, in analogia con la disposizione dell'articolo 15 che regola il caso dei procuratori, un articolo 1-bis, così formulato:

Onere del pagamento.

« Gli onorari sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente ».

PACE NICOLA sarebbe d'avviso di fondere questo articolo con l'articolo 15, in modo che una norma unica comprenda tanto gli avvocati che i procuratori. Basterebbe per questo aggiungere nel primo periodo dell'articolo 15 le parole: « all'avvocato ». Questo articolo andrebbe poi sistemato sotto il Titolo III che riguarda le norme comuni, tra gli articoli 23 e 24.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che questa norma, che diverrebbe comune, non rientra tra le norme di carattere generale e fondamentale del disegno di legge, come sono quelle contenute nel Titolo III, ma ha un carattere di norma specifica. Ritiene perciò preferibile contemplarla separatamente sia nella parte che riguarda gli avvocati, sia in quella che riguarda i procuratori.

PACE NICOLA non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1-bis proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 2 e 3).

BACCARI propone di aggiungere all'articolo 4 quanto segue:

« Tuttavia, in aggiunta agli onorari, è dovuto dal cliente all'avvocato un palmario:

« a) nel giudizio di merito, in misura non maggiore della metà del totale degli onorari

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

liquidati, nel caso di vittoria piena o parziale conseguita con sentenza irrevocabile.

« *b*) per il giudizio di cassazione, in misura non superiore al totale degli onorari liquidati sia nel caso di rigetto del ricorso come nel caso di annullamento senza rinvio.

« Nella determinazione dei detti palmari si tiene conto dei criteri enunciati nell'articolo 2.

« Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto al palmario in base agli onorari per l'opera prestata.

« Il palmario, di cui alla lettera *a*) può essere anche attribuito prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, quando il mandato sia stato revocato senza giusta causa ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che il Governo è contrario e soprattutto non può aderire al concetto informativo di questa proposta.

BACCARI la ritira.

(*Si approvano gli articoli 4, 5, 6 e 7*).

PIERANTONI chiede, a riguardo del secondo comma dell'articolo 8 il quale stabilisce che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50,000 ma non le lire 150,000, se si può egualmente applicare a queste cause il criterio di cui all'articolo 3, ossia che nelle cause di straordinaria importanza il giudice può liquidare fino al doppio del massimo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che l'articolo 3 pone un criterio che si applica per qualsiasi causa, prescindendo dal valore di essa.

MARIANI osserva, pure a proposito del secondo comma dell'articolo 8, che per quanto riguarda gli onorari e i diritti di procuratore, si considerano, all'articolo 18 le cause di valore indeterminabile come aventi un valore dalle 50,000 lire alle 200,000 e si stabilisce l'aumento del quadruplo quando il valore della causa supera le lire 200,000. Troverebbe opportuno di applicare questa misura di scatto secondo il criterio adottato dall'articolo 8, e cioè per le cause eccedenti il valore di lire 150,000.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che le tabelle dei procuratori presentano scatti diversi dalla tabella degli avvocati, in quanto l'opera ne è diversa. Non vi è quindi ragione di modificare il criterio adottato all'articolo 18.

MARIANI chiede, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 8, se l'onorario spettante all'avvocato, nei confronti del proprio cliente, debba, in caso di soccombenza parziale, com-

misurarsi alla somma attribuita o non piuttosto a quella domandata.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare che l'ultimo comma dell'articolo 8, costituendo una deroga al principio generale affermato nel primo comma dello stesso articolo, deve trovare applicazione soltanto in rapporto alle cause ivi tassativamente indicate, cioè in rapporto alle liquidazioni degli onorari a carico della parte soccombente: per la liquidazione degli onorari tra cliente ed avvocato vale la norma generale, cioè a dire viene determinata in base al valore della domanda.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 8. (*È approvato*).

Comunica che all'articolo 9 il Relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per le cause in primo grado in materia corporativa, di valore non superiore alle lire 2000, sono dovuti gli onorari stabiliti al paragrafo secondo della tabella *B* ».

FERME osserva che è necessario in simili controversie chiarire la posizione dei prestatori d'opera, specie di talune categorie che molte volte intraprendono cause di valore al disotto delle cento lire e in cui possono riuscire soccombenti per la difficoltà di provare il loro assunto o per altre accidentalità. Vorrebbe che non si ostacolasse la possibilità di adire la giustizia con una specie di condanna preventiva per questi lavoratori, i quali, se sanno di non poter pagare neanche una modesta somma, sono indotti a non intraprendere alcun giudizio.

CASICCIA si associa alla preoccupazione affacciata dal camerata Ferme e fa presente che nello stesso settore di cui è rappresentante (Confederazione del Credito e Assicurazione) sono frequentissime e numerosissime le cause individuali inferiori alle lire duemila. Con l'entrata in vigore, poi, del contratto collettivo degli impiegati delle aziende industriali, le cause superiori alla suddetta somma sono scomparse quasi completamente. È in grado di affermare che le cause inferiori alle lire duemila costituiscono il 90 per cento delle cause di lavoro. Tali cause vengono, per lo più, originate dalla resistenza da parte delle aziende che pensano, col procrastinare i pagamenti di somme spettanti al lavoratore, di defaticarlo e costringerlo ad abbandonare la vertenza per la impossibilità di continuare a perseguire il proprio creditore per una somma lieve. Quindi, il preoccuparsi di questa si-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tuazione rappresenta, a suo avviso, un dovere da parte della Commissione, come è dovere della stessa il preoccuparsi di quello che può essere l'onere che il lavoratore deve sostenere nei confronti del professionista, considerando che, nella maggior parte dei casi, il lavoratore, quando affronta una causa inferiore alle duemila lire, non ha la possibilità economica di sopportarne le spese, o comunque, per la impossibilità della loro ripetizione anche in caso di vittoria, non ne ha la convenienza.

DI MARZIO rileva che anche il professionista deve vedere soddisfatti i propri onorari, altrimenti si vengono a ledere gli interessi di un'altra categoria di lavoratori, quale quella dei lavoratori intellettuali.

CASICCIA non vuole arrivare a sostenere che il professionista legale debba dare la sua prestazione in modo del tutto gratuito, ma neppure si può trascurare la condizione particolare del lavoratore che non può far fronte alle spese. La sua osservazione è pertanto in rapporto anche a quanto concerne gli uffici legali delle organizzazioni sindacali.

Se la norma dell'articolo 23, circa la inderogabilità degli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e degli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati, ha meritatamente provocato un particolare plauso al Ministro Guardasibilli che ha così posto, per i minimi dovuti per le dette prestazioni, lo stesso principio di inderogabilità assoluta già in atto per i minimi degli stipendi ed assegni stabiliti nei contratti collettivi di lavoro per gli altri lavoratori italiani, tuttavia non può nascondere che la rigida e integrale applicazione di tale norma porta alla pratica abolizione degli uffici legali delle associazioni sindacali, particolarmente dei lavoratori. È da considerare che se le associazioni professionali dovessero pagare il professionista in rapporto a quelli che sono gli onorari stabiliti nelle tabelle in esame, esse non avrebbero la consistenza economica sufficiente per far fronte alle spese, mentre dall'esistenza di questi uffici legali e dalla loro corretta e disciplinata attività non deriva alcun danno alla categoria forense ed è inoltre noto che le cause di lavoro non sono ambite dai professionisti, perchè poco redditizie e nel tempo stesso eccessivamente laboriose. Vi è d'altra parte la necessità che l'organizzazione sindacale abbia degli uffici attrezzati che possano seguire la materia del lavoro ed infine la necessità contingente che deriva dal rispetto dei patti di lavoro. Nell'epoca attuale, non v'è possibilità di dar vita ai contratti di lavoro e di sopperire alle esigenze del lavoro sotto altre forme, dato il vincolo im-

posto dalla legge sul blocco dei prezzi e dei salari, se non provvedendo a impedire le continue, quotidiane, innumerevoli piccole infrazioni ai contratti esistenti. Solo ottenendo la più scrupolosa osservanza di questi patti collettivi, i lavoratori potrebbero anche avere della legge sul blocco dei prezzi e salari una visione ben diversa. Si tratta dunque di conciliare la necessità di mantenere in vita gli uffici legali delle associazioni sindacali dei lavoratori con quella della efficiente tutela dei professionisti cui provvede l'articolo 23 del disegno di legge. Si riserva di tornare sull'argomento quando verrà posto in discussione detto articolo.

PETRONE si associa alle considerazioni del camerata Casiccia che ha esposto con molta precisione il problema al quale egli è ancor più interessato, in quanto rappresenta la Confederazione dei lavoratori dell'industria. Può riconoscere che, da un punto di vista giuridico, la tesi da lui sostenuta insieme agli altri rappresentanti dei lavoratori può anche essere discutibile; però richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sul lato sociale del problema. Per quel concetto rivoluzionario su cui è fondata la collaborazione fra le varie categorie, ritiene necessario che l'azione giudiziaria debba svolgersi senza ostacoli, nel senso che occorre dare ai lavoratori la possibilità materiale di far risolvere tutte le vertenze, ossia, come si è bene espresso il camerata Casiccia, bisogna far rispettare i contratti di lavoro che rappresentano la grande conquista data ai lavoratori dal Fascismo. Tutti i nostri lavoratori oggi credono nei contratti collettivi di lavoro come credono nella organizzazione sindacale, cui non crederebbero più se quest'ultima fosse messa solo nella condizione di assistere i lavoratori nelle loro vertenze per tutto il periodo sindacale, abbandonandoli poi nella fase giudiziaria.

Fino ad ora, il sistema adottato non solo non ha dato luogo ad inconvenienti, ma, come dimostra l'esperienza che risale al 1926, ha dato frutti ottimi, salutari e benefici. Fa presente che la Confederazione ha organizzato gli uffici legali cui sono stati chiamati avvocati specializzati nella materia del lavoro. Precisa che per le organizzazioni dei grandi centri, come Milano, Roma, Torino e Genova, il problema non è grave, in quanto vi è la possibilità di sostenere l'onere per il pagamento dei diritti degli avvocati, i quali potrebbero essere autorizzati all'iscrizione di uno speciale albo. Questa sarebbe una soluzione che potrebbe benissimo essere accolta, in quanto favorisce anche la specializzazione e quindi la compe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tenza dei professionisti nelle cause di lavoro. Però, nei piccoli centri, il problema si presenta sotto altri aspetti. Qui la trattazione delle cause in materie di lavoro viene affidata a due o tre avvocati, per lo più giovani, ai quali viene corrisposta una modesta retribuzione mensile. Tale sistema ha funzionato ottimamente ed anche una soluzione come questa non danneggerebbe affatto i professionisti, in quanto, a taluni avvocati di piccoli centri, che non godono di grandi proventi professionali, tornerebbe molto comoda la retribuzione mensile offerta dalla Confederazione. D'altra parte, il Codice di procedura civile offrirebbe alle organizzazioni sindacali una scappatoia per mantenere integra presso le proprie sedi l'assistenza legale ai lavoratori, in quanto consente di affidare la difesa delle cause pretorili anche a non avvocati esercenti, e questi potrebbero essere funzionari della Confederazione. Ma per non togliere questi modesti proventi ai professionisti, ritiene che la soluzione potrebbe essere quella di apportare all'articolo 23, quando verrà in discussione, la seguente aggiunta:

« Salvo le attribuzioni pattuite forfetariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

PICONE si associa alla proposta di emendamento del camerata Petrone; però vorrebbe che si aggiungessero all'emendamento stesso le parole: « limitatamente alle cause di valore fino a lire duemila ».

FERME rileva ancora come il problema impostato dai camerati Casiccia e Petrone abbia particolare importanza per l'andamento e quasi per l'esistenza delle organizzazioni sindacali. Pur non essendo, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, direttamente interessato nella questione, si associa alla proposta del camerata Petrone, perchè crede che, attraverso quella soluzione, si possano salvaguardare nello stesso tempo gli interessi degli avvocati, alla cui tutela come professionista anch'egli tiene, e gli interessi di coloro che del contratto collettivo sono partecipi.

Caso mai non si volesse addivenire all'accettazione della proposta Petrone, ritiene che si potrebbe trovare una soluzione per salvare gli uffici legali delle organizzazioni sindacali, non cancellando dagli albi degli avvocati coloro che difendono le cause dei lavoratori.

VECCHINI ALDO trova che la questione posta dai camerati Casiccia, Petrone e Ferme non debba riguardare questo disegno di legge.

Essa fu discussa amplissimamente a proposito dell'ordinamento professionale, il quale, all'articolo 3, contempla la figura ed i limiti di attività degli addetti agli uffici legali delle associazioni sindacali. Ora, in questa sede, non gli sembra assolutamente che si possa portare un qualche elemento eterogeneo che pregiudicherebbe irrimediabilmente quell'ordinamento professionale che ancora vige e che deve essere, come è noto, riveduto, per adeguarlo al nuovo Codice di procedura civile. Il problema sarà esaminato di nuovo fra qualche tempo.

La preoccupazione dei camerati, che parlano soprattutto a nome dei lavoratori, è anche preoccupazione sua, poichè intende, come fascista, le necessità dell'armonia e della pace sociale. Osserva però che se essi, preoccupati che il lavoratore possa non avere una difesa adeguata, ricorressero a quel tale articolo del Codice di procedura civile, per cui il lavoratore può essere difeso dal funzionario, delegato dall'associazione, si può essere certi che, se il funzionario non è avvocato, si darebbe al lavoratore tale pessima difesa che questi si sentirebbe indotto a muovere le più aspre critiche contro l'associazione che così male lo ha assistito.

Se la preoccupazione dipende dalla prospettata difficoltà di affidare la difesa di cause non redditizie (come quelle di valore inferiore alle 2 mila lire) ai liberi professionisti, cioè ai non addetti agli uffici legali, perchè i liberi professionisti non le accetterebbero, ricorda che secondo un suo suggerimento alcune associazioni sindacali seguono questa prassi: affidano all'avvocato libero professionista un gruppo di cause redditizie ed un gruppo di cause non redditizie, per modo che si abbia la compensazione. Sarà un sistema empirico, ma è un ottimo sistema.

Vi sarebbe poi un'altra soluzione: quella che un bel giorno troverà, come tante altre ne ha trovate, il Ministro di grazia e giustizia, attraverso la costituzione di una nuova difesa di ufficio gratuita, cioè di un gratuito patrocinio diversamente organizzato, per cui, contribuendosi da varie parti — e sarebbe giustissimo che vi contribuissero anche le Confederazioni sindacali, — a formare un fondo così come lo si è formato per gli amministratori giudiziari, attraverso questo fondo, quando non ci siano cause che rendano, sia compensato l'avvocato il quale ha difeso il lavoratore senza vittoria e non abbia possibilità di ricevere il compenso dell'avversario. Questa, a suo avviso, è la soluzione migliore su cui insiste da tanto tempo e confida che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sarà adottata, perchè già lo studio ne è avanzato e soltanto per ragioni contingenti non lo si è ancora completato.

Riafferma pertanto, che esistendo una legge la quale dice che gli addetti agli uffici legali delle associazioni sindacali possono curare soltanto il patrocinio nei confronti del proprio ente (e quindi non possono curare gli affari dei singoli rappresentati), non si può parlare di retribuzione forfetaria a questi addetti per una attività che non possono svolgere.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che la questione esuli dal campo di questa legge.

CASICCIA riconosce che non è questa la sede per risolvere il problema degli addetti agli uffici legali, ma vorrebbe che la questione non venisse neppure pregiudicata sin da ora. Quando si stabilisce che il compenso è inderogabile e che è nullo qualunque patto contrario, è chiaro che non potrebbero più sussistere gli uffici legali attualmente esistenti, con il sistema del compenso forfetizzato.

PETRONE ricorda che vi sono stati tentativi di accordi diretti tra la sua Confederazione, la Confederazione dell'agricoltura ed il Sindacato avvocati; ma l'accordo, sebbene raggiunto con il Presidente della Confederazione professionisti ed artisti, non è stato stipulato per le obiezioni giuridiche mosse dal camerata Vecchini. Nelle condizioni attuali, dato che per le controversie individuali di lavoro di valore non superiore alle lire duemila, gli onorari d'avvocato non sono dovuti dal soccombente e devono quindi essere sempre pagati dal lavoratore, le conseguenze denunciate non potranno essere ovviate e perciò non potrà, coi suoi camerati rappresentanti dei lavoratori, dare approvazione al principio della inderogabilità assoluta sancita dall'articolo 23.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, rileva che la discussione su questo argomento, indubbiamente importante e delicato, ha sconfinato dal campo inizialmente segnato dal camerata Censi.

Il problema delle retribuzioni che debbono essere corrisposte ai funzionari addetti agli uffici legali costituiti presso le associazioni sindacali e ai patrocinatori dei lavoratori nelle controversie individuali di lavoro rimane fuori del campo regolato dal presente disegno di legge ed è ovvio che dovrà essere separatamente esaminato. Qui si regola l'attività ordinaria del professionista, sia nei confronti del cliente, sia nei confronti della parte soccombente.

Il solo punto che merita di essere preso in considerazione e risolto in questa sede è quello

posto dal camerata Censi. Ricorda che l'articolo 434 del nuovo Codice di procedura civile attribuisce al pretore la competenza di primo grado per tutte le controversie individuali di lavoro che abbiano valore non superiore a lire 10 mila; quindi anche per quelle che abbiano un valore che, nella materia ordinaria, rientrerebbero nella competenza del conciliatore. Secondo lo schema proposto, anche per queste controversie dovrebbero essere liquidati all'avvocato, a carico del cliente, gli onorari previsti nella tabella per i giudizi davanti ai pretori. Riconosce che questa soluzione determinerebbe un'ingiustizia che è pronto a riparare a nome del Governo. Trova che l'emendamento proposto dal camerata Censi, nella sostanza, salvo la diversa formulazione, è pienamente soddisfacente. La soluzione si deve cercare non in rapporto all'articolo 23, ma agli articoli 9 e 19, che riguardano particolarmente la liquidazione degli onorari nelle cause in materia corporativa. Evidentemente, accogliendo l'emendamento, l'articolo 19 sarebbe destinato a sparire, perchè l'articolo 9, così emendato, assorbirebbe la disposizione dell'articolo 19.

Propone invece di mutare, sia nel titolo che nel testo dell'articolo 9, le parole: « cause in grado di appello in materia corporativa », semplicemente con le parole: « cause in materia corporativa », e di premettere questo primo comma allo stesso articolo 9:

« Per le cause in primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B ».

Avverte che si intende, naturalmente, che resta salvo il disposto dell'articolo 449 del Codice di procedura civile. Conseguentemente, dovrà coordinarsi a questo articolo l'articolo 19.

Con questa soluzione verrebbe ristabilito l'equilibrio dei rapporti, perchè effettivamente non sarebbe giusto che una causa di valore minimo, ad esempio non superiore alle lire cento, dovesse essere retribuita con la metà degli onorari previsti nella tabella relativa ai giudizi davanti il pretore. Sarà retribuita con le ventiquattro lire previste dalla tabella, cioè in misura veramente appropriata ed adeguata.

Ritiene che questa soluzione dovrebbe soddisfare tutti.

PETRONE è del parere che lo stesso trattamento vada esteso anche alle cause riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non trova necessario aggiun-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gere questa specificazione, perchè nella materia corporativa vanno comprese anche le cause riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria. Per queste poi, quando il valore non supera le lire 10,000, si fa, con il terzo comma, un trattamento speciale.

CASICCIA fa osservare che intendimento suo e dei suoi camerati rappresentanti dei lavoratori non era quello di ridurre gli onorari degli avvocati. Il problema da essi posto è un altro e riguarda la sorte che toccherebbe agli uffici legali delle associazioni professionali, i quali, con la disposizione in questione, verrebbero messi nella impossibilità di funzionare. Il che equivarrebbe a dire ai lavoratori italiani che essi non possono giovare degli istituti che il Regime ha creato per risolvere le controversie di lavoro.

PRESIDENTE nota che l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato all'articolo 9 in relazione alla proposta del Relatore, si limita soltanto a stabilire quello che dev'essere l'onorario per determinate cause in primo grado. La questione su cui insiste il camerata Casiccia riguarda altro problema che non può essere trattato in questa sede.

CASICCIA obietta che con l'abbandonare la questione, adducendo che essa si deve risolvere in altra sede, si viene a pregiudicare, adottando la disposizione di legge proposta, il funzionamento degli uffici legali delle associazioni professionali, e quindi si inibisce l'assistenza ai lavoratori. Se la Commissione non vuole questo, bisogna che si renda conto della necessità di trovare una soluzione dell'importantissimo problema. Chiede comunque al Sottosegretario di Stato una parola che gli permetta di tranquillizzare l'organizzazione che rappresenta.

CAPRINO riconosce che il camerata Casiccia ha posto un problema di particolare interesse. Trova che la questione, come l'ha posta il Sottosegretario di Stato, sia, nei confronti dell'armonia del disegno di legge, perfetta, in quanto è esatto che si determini il valore della controversia in rapporto a quello che può essere l'oggetto della controversia stessa. Quindi declassando questa controversia di minimo valore, essa viene portata alla classe dei giudizi davanti al conciliatore, e quindi il compenso è ridotto a quello stabilito per questi giudizi.

Ma la questione che è stata sollevata è di altra natura. Cioè si dice: ritenendosi questo compenso tuttavia eccessivo in confronto alla tutela che le organizzazioni nazionali hanno dei loro associati, bisogna arrivare a consentire un'assistenza di natura forfetaria; quindi

consentite all'ufficio legale di funzionare con un regime forfetizzato.

Non vede possibile discutere in questa sede una questione così vasta, che investe non tanto il sistema dell'assistenza, quanto il fatto lamentato dalle organizzazioni sindacali degli avvocati, che cioè l'assistenza delle organizzazioni sindacali abbia potuto funzionare come sistema di accaparramento di lavoro a danno dei professionisti, fenomeno che le stesse organizzazioni sindacali hanno deplorato e che tutti hanno contribuito ad evitare. La questione esula dall'ambito del disegno di legge in esame. Ora, fissati i minimi, forse si potrà ancora dire che, sommando il complesso delle attività, si viene ancora a dare all'avvocato un compenso eccessivo e che d'altra parte non sarebbe ammissibile lasciare al gratuito patrocinio, cioè alla difesa dei poveri, quella che è l'assistenza del Regime. Ed allora la questione si riduce alla difficoltà di compensare con le tariffe l'opera del proprio legale. Ma posta così la questione, ritiene che il fissare oggi questi minimi non possa escludere la possibilità di successivi accordi che consentano alle organizzazioni sindacali di assistere i propri associati, senza ricorrere al gratuito patrocinio. Fissando infatti bene, anche se non nel testo della disposizione, nella interpretazione che ne viene data, che gli uffici legali non debbano fare concorrenza ai liberi professionisti, ma semplicemente unificare una assistenza, conglobandola con un onere che sia tale da poter essere sopportato dall'organizzazione, non trova che la legge possa dare preoccupazioni.

Si dichiara convinto, come professionista e come rappresentante del sindacato forense, che, in questi termini, sia facile trovare un successivo accordo che determini bene le funzioni di questi uffici sindacali, in limiti tali da rispondere unicamente al loro scopo, il quale deve essere un po' la mutua legale del lavoratore. Scopo questo di vasta portata sociale, suscettibile di maggiori sviluppi in rapporto a qualsiasi categoria di cittadini.

Trovato adunque un compenso che sia più possibile e più adeguato alle risorse economiche delle organizzazioni sindacali, si potrà anche trovare un punto di accordo per la tutela e la difesa dei lavoratori italiani.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che il problema, che ha già riconosciuto importante e delicato, coinvolge interessi pubblici di primaria importanza. Occorre perciò riservarsi di esaminarlo in sede opportuna, per approfondirlo con la collaborazione di tutte le organizzazioni sin-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dacali interessate. La sua giusta soluzione non può venire oggi da una discussione improvvisata.

CENSI, *Relatore*, è d'avviso che la promessa del rappresentante del Governo dovrebbe dare la tranquillità a tutti. Precisa che con l'emendamento all'articolo 9 non intendeva affatto risolvere il problema che è stato prospettato, ma soltanto armonizzare la disposizione che è già nell'articolo 9 con la situazione delle cause che sarebbero state di competenza del conciliatore.

Pensa per altro che ad eliminare il contrasto che è sorto si potrebbe giungere se all'articolo 23 si ponesse una norma che consentisse la discrezione, in determinati casi, di poter derogare ai limiti stabiliti. La tutela assoluta della categoria permarrrebbe, perchè è evidente che i Sindacati degli avvocati, che hanno il compito di tutelare gli interessi della categoria, si indurranno a concedere questa deroga solo quando ricorrano casi eccezionali.

VECCHINI ALDO non trova necessario porre questa possibilità di deroga, perchè, come ha già fatto presente, è in corso una elaborazione per giungere a risolvere il delicato problema. Sul criterio di ridurre gli onorari nelle controversie del lavoro, il presente disegno di legge provvede esplicitamente, e dunque per ogni verso si è d'accordo. Alcuni altri principi cui egli ed il camerata Caprino hanno accennato sono stati già accolti dal Direttorio del Sindacato nazionale avvocati. Non vi è quindi bisogno di forzare la mano a questo riguardo.

PRESIDENTE è d'avviso che le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia abbiano chiarito la situazione in modo da rendere tutti tranquilli.

Pone a partito l'articolo 9 con l'emendamento proposto dal Governo e concordato col Relatore, ossia di modificarne anzitutto il titolo, dicendo semplicemente: « Cause in materia corporativa », e di premettere all'articolo stesso il seguente comma:

« Per le cause di primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita nel paragrafo II della tabella B ».

Di conseguenza, al comma secondo, anzichè ripetere le parole: « in materia corporativa », si dirà: « nella stessa materia ».

(*Si approva l'articolo 9 così emendato — Si approvano anche gli articoli 10, 11 e 12.*)

BACCARI nota, all'articolo 13, che non sembra giusto porre a carico del cliente tutte

le spese di viaggio, in ogni caso di trasferta. Se per una ragione qualsiasi, come in caso di perizia e di sopraluogo, l'avvocato deve trasferirsi fuori del luogo in cui si svolge il giudizio, è logico che la spesa debba ricadere sulla parte soccombente. Propone perciò di aggiungere all'articolo il seguente comma:

« L'indennità ed il rimborso delle spese di viaggio di cui sopra sono a carico della parte soccombente, nel caso in cui l'avvocato si sia dovuto trasferire fuori del comune che è sede di giudizio, per l'esecuzione di provvedimenti del magistrato ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che l'articolo 13 del disegno di legge parte dal presupposto che in ogni sede giudiziale vi siano dei patrocinatori ai quali il cliente dovrebbe normalmente rivolgersi. Se il cliente preferisce rivolgersi ad un professionista che risiede fuori di quella sede, dovrà essere il cliente stesso a sostenere le spese di trasferta.

Il caso del sopraluogo, che è il solo in cui l'avvocato è costretto a recarsi fuori della residenza per esigenze obbiettive della istruzione del processo, è già regolato dalle tabelle. La tabella A prevede infatti l'ipotesi della ispezione dei luoghi in controversia, dell'assistenza ai mezzi di prova, ecc., e stabilisce un compenso che va da un minimo ad un massimo. Il giudice, spaziando fra questo minimo e massimo, può venire incontro anche alla esigenza del ricupero delle spese che il cliente ha dovuto affrontare per il sopraluogo. Non è necessario, quindi, introdurre una specificazione come quella proposta con l'emendamento Baccari.

BACCARI ritiene che si tratti di due diritti diversi: l'uno riguarda le spese e l'altro gli onorari. Nel caso in cui si dovesse applicare il massimo degli onorari, alle spese non si potrebbe più provvedere.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, replica che la possibilità di spaziare tra il minimo ed il massimo dà modo al giudice di provvedere senza inconvenienti e con giustizia.

BACCARI non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 13.

(*E approvato — Si approva anche l'articolo 14.*)

PICONE propone, per dare una maggiore chiarezza all'articolo 15, di sopprimere nel primo periodo le parole: « del cliente », e trasportarle nel secondo periodo dicendo: « Essi sono dovuti dal cliente anche quando non sono stati posti dal Giudice a carico del soccombente ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Mentre la relazione è chiara, non trova che lo sia altrettanto la dizione dell'articolo, perchè, leggendo la prima parte, quasi sembrerebbe che gli onorari debbano essere corrisposti due volte, cioè tanto dal cliente, quanto dal soccombente.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non vede la possibilità di questo equivoco, dato che l'articolo regola i rapporti tra cliente e procuratore e nella seconda parte chiarisce che gli onorari e i diritti sono dovuti dal cliente anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

In ogni modo, quest'articolo dovrà uniformarsi, nella sua formulazione, all'articolo 1-bis già approvato e così si otterrà la maggiore chiarezza desiderata dal camerata Picone.

Propone pertanto di sostituire l'articolo 15 con il seguente nuovo testo:

Onere del pagamento.

« Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente ».

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 16 e 17).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, propone, ad evitare dubbi di interpretazione, di sostituire all'articolo 18, il quale determina l'aumento degli onorari e diritti di procuratore secondo il valore della causa, il secondo comma col seguente:

« Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 5000; raddoppiati quando supera le lire 10,000; triplicati quando supera le lire 50,000, quadruplicati quando supera le lire 200,000 ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 18 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, avverte che, in conformità dell'emendamento apportato all'articolo 9, dovrà modificarsi l'articolo 19 come segue:

Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa. —

« Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2000,

gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelli il cui valore è compreso tra le lire 2000 e le lire 10,000 gli onorari sono ridotti alla metà ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 19 così emendato.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 20, 21 e 22).

FERME fa presente, a proposito dell'articolo 23, che dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia e dopo quelle del camerata Vecchini, si potrebbe trovare una via di uscita per approvare intanto l'articolo in questione. Parlando a nome di tutte le organizzazioni operaie italiane, chiede al camerata Vecchini l'assicurazione che, per quanto riguarda le controversie di lavoro, la norma dell'articolo non sarà applicata fino a che non si sia stipulato l'accordo, cui il camerata Vecchini ha fatto cenno, tra la Confederazione dei professionisti e quella dei lavoratori. Con una circolare interna ai sindacati provinciali si potrà avvertire che, per quanto riguarda le controversie di lavoro, si badi a non applicare rigidamente la sostanza di questo articolo, avvertendo che è in corso un accordo tra le due organizzazioni sindacali. Potrà convenire sull'obiezione che un accordo delle parti non può modificare una disposizione di legge, ma praticamente questa non avrebbe nel frattempo attuazione in virtù di questo compromesso di carattere interno. Successivamente, quando verrà in discussione il disegno di legge preannunciato, si provvederà ad armonizzare con esso il contenuto di questo articolo.

PETRONE rileva che la richiesta del camerata Ferme, che ha fatto dichiarazioni molto precise, non deve sorprendere in quanto egli non ha chiesto che quello su cui pochi giorni fa il camerata Vecchini si è mostrato con lui sostanzialmente d'accordo, nel senso che non sarebbero stati toccati gli uffici legali in attesa del raggiungimento di un accordo.

VECCHINI ALDO precisa di avere detto che non è possibile ammettere nulla di simile a quanto si chiede rispetto agli onorari, perchè la legge vigente esclude la possibilità del patrocinio da parte degli addetti agli uffici legali dei Sindacati in confronto dei loro rappresentanti.

CASICCIA nota che mentre le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la giustizia lo hanno veramente confortato, quelle del camerata Vecchini lo inducono ad insistere nella

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sua tesi e lo persuadono ad aderire in pieno alle dichiarazioni del camerata Ferme.

Il Sottosegretario di Stato ha riconosciuto con molta chiarezza che effettivamente il problema ha una natura e una portata sociale di tale importanza che dovrà essere oggetto di particolare attenzione.

Le dichiarazioni del camerata Vecchini non solo contrastano con gli accordi presi recentemente col camerata Petrone, non solo contrastano con l'intesa del Sindacato avvocati in ordine alla sussistenza (sia pure temporanea, in attesa della sistemazione definitiva) degli uffici legali della Confederazione, ma ribadiscono il punto di vista della necessità di applicazione delle disposizioni attualmente vigenti, le quali portano alla soppressione integrale degli uffici legali. Chiede perciò che, qualora non si credesse di addivenire in questa sede, per le ragioni giustissime che sono state esposte dal Sottosegretario di Stato, ad un esame completo del problema posto, si addivenga almeno ad un impegno preciso del Sindacato avvocati, tale da tranquillizzare le categorie lavoratrici che vedono nello spirito di questa disposizione un pregiudizio ai loro legittimi interessi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conferma le dichiarazioni già fatte e aggiunge che si ripromette, dopo aver preso naturalmente gli ordini dal suo Ministro che spera di trovare consenziente, di convocare i camerati nel più breve termine, per esaminare, d'accordo, questo problema. Aggiunge che le soluzioni non possono essere prese che in forma di legge, perchè tutto ciò che concerne le tariffe degli avvocati e procuratori, essendo materia strettamente attinente al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, non può essere deciso che in via legislativa.

PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due emendamenti all'articolo 23: uno proposto dal Consigliere nazionale Petrone che propone di aggiungere: « Salvo le retribuzioni pattuite forfetariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori »; l'altro dal Consigliere nazionale Picone che aggiunge all'emendamento Petrone le parole: « per le cause di valore non superiore a lire 2000 ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di non poter accettare tali emendamenti per le ragioni già dette.

PETRONE e PICONE ritirano i loro emendamenti a seguito degli affidamenti dati dal Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE comunica che il Relatore ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 23:

« L'azione di annullamento deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di tre mesi dall'ultima prestazione relativa al giudizio al quale si riferisce l'accordo ».

CENSI, *Relatore*, aggiunge che poichè il pagamento avviene molto tempo dopo dall'ultima prestazione, sarà preferibile che si fissi il termine di decorrenza « dalla avvenuta liquidazione ».

CAPRINO è d'avviso che la decadenza serva a moralizzare le conseguenze di un processo e ad evitare tardive richieste che potrebbero essere dannose soprattutto ai professionisti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la liquidazione avviene o per decisione di un sindacato o in seguito a sentenza da parte del giudice; qui invece occorrerebbe, caso mai, riferirsi al pagamento.

Nota però che un'azione di annullamento è necessaria quando si tratta di una ripetizione di indebito, il che non è nel caso in esame, poichè si tratta del cliente che non ha pagato conformemente alla tariffa e dell'avvocato che si rivolge al cliente per richiedere il pagamento del supplemento dell'onorario pattuito in misura inferiore al minimo. In sede di giudizio, qualora il cliente eccipisca l'accordo, l'altro gli eccipirebbe la nullità dell'accordo.

CAPRINO formula due ipotesi: una di slealtà di rapporti che non merita di essere tutelata ed è il caso dell'avvocato che accetti un compenso inferiore e chieda la differenza. L'altra è quella che si sia pattuito un compenso il quale poi, nello svolgersi della procedura, è superato dall'effettiva azione professionale. Propone che questo compenso si adegui al minimo e allora la questione sull'aumento dell'onorario minimo si può far valere in sede di liquidazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che l'articolo possa essere approvato nel testo proposto.

CENSI, *Relatore*, e CAPRINO non insistono.

CENSI, *Relatore*, preferirebbe che nel secondo capoverso dell'articolo in discussione si adoperasse la parola: « accordo », anzichè: « patto ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, è d'avviso che si debba usare la parola: « convenzione », che è quella adottata nel nuovo Codice civile.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 23, con l'emendamento accettato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli).

Pone a partito le tabelle A e B allegate al disegno di legge.

(Sono approvate).

Fa presente che a seguito dell'introduzione dell'articolo 1-bis, questo articolo dovrà prendere il numero 2, e conseguentemente dovrà modificarsi il numero dei successivi articoli, come quelli dei richiami che agli articoli stessi vengono fatti nella legge e nelle tabelle.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, è d'accordo.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

FERME rivolge un plauso, facendosi anche interprete delle organizzazioni dei lavoratori, al Sottosegretario di Stato per l'interessamento svolto a loro favore, interessamento che si concreterà nell'accordo che regolerà suc-

cessivamente i rapporti tra le organizzazioni stesse e quella dei professionisti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che tale interessamento rappresenta un suo elementare dovere.

PRESIDENTE comunica che il camerata Mariani ha proposto l'invio di un telegramma al Duce. Fa sua la proposta e dà lettura del seguente telegramma:

« La Commissione legislativa della giustizia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nel momento in cui il nuovo Codice civile viene a sanzionare un rivolgimento storico e ad eternare nei secoli la fusione armonica tra i dogmi tradizionali del nostro diritto e le esigenze giuridico-sociali del tempo presente, desidera esprimere a Voi, Duce, la sua viva riconoscenza per avere così permesso che ancora una volta il pensiero universale di Roma, ravvivato dal Fascismo, segni per primo alla intera umanità il principio del nuovo vivere civile ». *(Vivissimi applausi).*

La riunione termina alle 13.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (1924)

NORME GENERALI

TITOLO I.

ONORARI DI AVVOCATO

ART. 1.

Onorari dovuti agli avvocati.

Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.

ART. 2.

Onere del pagamento.

Gli onorari sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

ART. 3.

Onorari a carico della parte soccombente.

Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

ART. 4.

Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice può liquidare, a carico della parte soccom-

bente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi.

Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'articolo 449 del codice di procedura civile.

ART. 5.

Onorari a carico del cliente.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.

ART. 6.

Pluralità di avvocati in causa.

Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata.

Dalla parte soccombente sono dovuti, però, gli onorari per un solo avvocato.

ART. 7.

Cause non giunte a compimento.

Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.

ART. 8.

Definizione delle cause per conciliazione.

Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'onorario globale non può, in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

ART. 9.

Determinazione del valore delle cause.

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 150.000.

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entità economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

ART. 10.

Cause in materia corporativa.

Per le cause in primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della Tabella B.

Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

Per le cause in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le lire 10.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

ART. 11.

Cause davanti a giudici speciali.

Per le cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti

alle commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai consigli di prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla giunta provinciale amministrativa e davanti alle commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

ART. 12.

Cause davanti agli arbitri.

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

ART. 13.

Procedimenti speciali.

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

ART. 14.

Trasferte.

All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, da lire 200 a lire 500 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO II.

ONORARI E DIRITTI
DI PROCURATORE

ART. 15.

Onorari e diritti dovuti ai procuratori.

Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B) ad essa allegata.

ART. 16.

Onere del pagamento.

Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

ART. 17.

Misura degli onorari quando non vi è avvocato in causa o l'onorario di avvocato è escluso.

Quando non vi è avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudice a carico del soccombente a norma dell'articolo 449 del codice di procedura civile, gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella B.

ART. 18.

Misura degli onorari per il procuratore-avvocato.

Quando il procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella B) tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.

ART. 19.

Aumento degli onorari secondo il valore della causa.

Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B) si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 5.000.

Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 5.000; raddoppiati quando supera le lire 10.000; triplicati quando supera le lire 50.000; quadruplicati quando supera le lire 200.000.

Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 200.000.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla somma da distribuire se essa è minore.

ART. 20.

Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa.

Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso tra le lire 2.000 e le lire 10.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

ART. 21.

Onorari e diritti dovuti ai non iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.

Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.

ART. 22.

Vacazioni.

Le vacanze dei procuratori sono di una ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 15. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacanze al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacanza, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacanza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 23.

Trasferte.

Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacanza fino ad un massimo di quattro vacanze, il rimborso della spesa di viaggio e un'indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 60 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 100 negli altri casi.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO III.

NORME COMUNI

ART. 24.

Inderogabilità convenzionale degli onorari e dei diritti.

Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.

Ogni convenzione contraria è nulla.

ART. 25.

Applicazione analogica.

Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

ART. 26.

Efficacia vincolante del parere del sindacato.

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del direttorio del sindacato sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al direttorio prima che esso deli-

beri sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

ART. 27.

Presentazione obbligatoria della parcella.

Dopo la decisione della causa e l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del direttorio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

Il direttorio assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il direttorio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che la omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

ART. 28.

Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.

ART. 29.

Procedimento di liquidazione.

Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

Il decreto è notificato a cura della parte istante.

Non è obbligatorio il ministero di difensore.

Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Le disposizioni di cui al comma precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 30.

ART. 30.

Non impugnabilità dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.

Il procedimento è regolato dall'articolo precedente.

ART. 31.

Attuazione.

La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.

TABELLA A.

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario	
	minimo	massimo
	—	—

§ I. — CAUSE DAVANTI AL GIUDICE CONCILIATORE.

1. — Per l'intero giudizio L. 200 L. 500

§ II. — CAUSE DAVANTI AL PRETORE.

2. — Per l'intero giudizio » 400 » 2.000

Quando si tratta delle cause di cui all'articolo 8 del codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

§ III. — CAUSE DAVANTI AL TRIBUNALE.

3. — Studio della controversia e consultazioni col cliente » 300 » 1.200

4. — Ispezione dei luoghi in controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati » 150 » 600

5. — Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta » 200 » 1.200

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Onorario	
	minimo	massimo
6. — Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	L. 150	L. 400
7. — Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice	» 250	» 900
8. — Estensione delle difese (comparse conclusionali, memorie)	» 300	» 1.000
9. — Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	» 200	» 1.000

Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a lire 25.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate;
per le cause di valore superiore alle lire 25.000 e fino a lire 50.000 gli onorari sono aumentati di un terzo;
per le cause di valore superiore alle lire 50.000 e fino a lire 150.000 sono raddoppiati;
per le cause di valore superiore alle lire 150.000 e fino a lire 500.000 sono triplicati;
per le cause di valore superiore alle lire 500.000 fino al milione sono quadruplicati;
per le cause di valore superiore al milione gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di un milione.

§ IV. — CAUSE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO.

10. — Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.

§ V. — CAUSE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE SUPERIORI (CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE).

	Onorario	
	minimo	massimo
11. — Studio della controversia e consultazioni col cliente	L. 300	L. 1.500
12. — Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	» 300	» 1.500
13. — Discussione	» 250	» 1.200

Gli onorari di cui sopra sono soggetti agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore della causa supera le lire 25.000.

§ VI. — PROCEDIMENTI SPECIALI.

14. — Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del provvedimento » 200 » 2.000

L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 25.000.

Quando il valore è indeterminabile si applica il disposto dell'articolo 9, comma 2^o, delle norme generali.

TABELLA B.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

§ 1. — PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL PRETORE, AL TRIBUNALE, ALLA CORTE D'APPELLO, AI GIUDICI SPECIALI, AGLI ARBITRI E, IN GENERE, AD AUTORITÀ, COMMISSIONI, COLLEGI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI.

1. — Per la disamina	L.	18
2. — Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposta oralmente nei casi consentiti dalla legge	»	18
3. — Per la rinnovazione o riassunzione della domanda.	»	18
4. — Per la chiamata di un terzo in causa.	»	18
5. — Per ogni autentica di firma	»	12
6. — Per l'iscrizione della causa a ruolo	»	18
7. — Per la costituzione in giudizio	»	18
8. — Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza	»	18
9. — Per ogni scritto difensivo	»	18
10. — Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice	»	18
11. — Per l'esame di ogni ordinanza o decreto	»	18
12. — Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	»	18
13. — Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti	»	18
14. — Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico	»	12
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
15. — Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio	»	18
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.		
16. — Per le sessioni con il cliente	»	18
17. — Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese	»	18
18. — Per la notificazione di ogni atto.	»	12
Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più.		
19. — Per la collaborazione prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta	»	100
20. — Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza	»	18
Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacanza.		
21. — Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc.	»	18
22. — Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	»	12
23. — Per ogni richiesta alla cancelleria di copia di atti o provvedimenti	»	12
24. — Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione, a bollo o legalizzazione	»	18
25. — Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della Provincia, nella Gazzetta Ufficiale del Regno o in altre stampe periodiche	»	18
26. — Per la proposizione della querela di falso	»	18

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

27. — Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili . . .	L.	18
Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
28. — Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	»	12
29. — Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o, nel caso di cui all'articolo 455 del codice di procedura civile, al consulente tecnico . . .	»	18
30. — Per la redazione della nota delle spese di cui all'articolo 75 delle norme di attuazione del codice di procedura civile	»	18
31. — Per la richiesta al direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	»	12
32. — Per l'assegnazione della causa a sentenza	»	18
33. — Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito . . .	»	18
34. — Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale.	»	18
35. — Per eseguire all'ufficio del registro il deposito di cui all'articolo 398 del codice di procedura civile	»	18

§ II. — PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL CONCILIATORE.

36. — Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:		
se il valore della causa non supera le lire 100	»	24
se supera le lire 100 ma non le lire 500	»	60
se supera le lire 500 ma non le lire 1.000	»	120
se supera le lire 1.000	»	150
L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.		
37. — Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase:		
se il valore della causa non supera le lire 100	»	16
se supera le lire 100 ma non le lire 500	»	40
se supera le lire 500 ma non le lire 1.000	»	80
se supera le lire 1.000	»	100
38. — Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle lire 500	»	18
Quando la causa è di valore inferiore alle lire 500	»	6

§ III. — PROCESSO DI ESECUZIONE.

39. — Per la richiesta di copia in forma esecutiva	»	12
40. — Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzo o contro il terzo proprietario	»	18
41. — Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione	»	12
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più		
42. — Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili e aeromobili	»	24
43. — Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o di intimazione ad altri creditori	»	18
44. — Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	»	18
45. — Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . .	»	18
46. — Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge	»	18

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

47. — Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	L.	18
48. — Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari	»	24
49. — Per l'esame del certificato ipotecario	»	18
50. — Per le ispezioni catastali	»	24
51. — Per l'esame di certificati catastali	»	18
Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono oltre un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacanza	»	18
52. — Per ottenere la pubblicità di avvisi	»	
53. — Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo	»	18
54. — Per il deposito di somme	»	18
55. — Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendita	»	50
Quando per la prestazione di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.		
56. — Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge	»	18
57. — Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali	»	18
58. — Per l'assistenza all'incanto	»	18
59. — Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:		
le lire 5.000	»	30
le lire 10.000	»	50
le lire 50.000	»	75
le lire 200.000	»	120
Se il prezzo supera le lire 200.000 l'onorario è di	»	200
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.		
60. — Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria	»	18
61. — Per concorrere alla distribuzione del prezzo	»	18
62. — Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le lire 5.000	»	24
Se la somma ricavata supera le lire 5.000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.		
63. — Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare:		
se la somma non supera le lire 5.000	»	50
se supera le lire 5.000 ma non le lire 10.000	»	75
se supera le lire 10.000 ma non le lire 50.000	»	150
se supera le lire 50.000 ma non le lire 200.000	»	300
se supera le lire 200.000	»	500
64. — Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare	»	18
65. — Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare	»	18
66. — Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare	»	18
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.		
67. — Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare	»	18
Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

68. — Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.

§ IV. — PROCEDIMENTI SPECIALI.

69. — Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento L. 100

70. — Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare » 60

71. — Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

§ V. — PRESTAZIONI DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO NEI GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE O AD ALTRI GIUDICI.

72. — Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa » 300

§ VI. — DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E STAMPA.

73. — Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di scritturazione a mano » 3

nel caso di impiego della dattilografia » 9

nel caso di impiego della stampa » 18

Le spese di cui sopra saranno liquidate in base ai prezzi correnti che il sindacato nazionale fascista degli avvocati e dei procuratori accerterà e segnalerà annualmente ai capi delle corti.